



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA N. 401 DEL 18/12/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 1 del 7/02/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 27 del 7/02/2013, con la quale, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale in data 25/11/2012, e' stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 2014, il Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;

Visto il Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia n. 40 del 17/12/2013 ed in vigore nel Comune di Valsamoggia istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2014, mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;

Premesso che nel Comune di Valsamoggia, gli orari e le giornate di svolgimento delle attività in premessa sono regolamentati da 5 diverse Ordinanze Sindacali di seguito elencate:

Bazzano n. 108 del 28/12/2007

Castello di Serravalle n. 8 del 03/02/2006

Crespellano n. 106 del 06/12/2004

Monteveglio n. 29 del 18/09/2008

Savigno n. 2165 del 11/07/2005;

Tenuto conto delle misure di liberalizzazione delle attività produttive e degli orari ad opera del DL 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n. 214) e degli interventi in materia di semplificazione del procedimento amministrativo;

Ritenuto opportuno procedere a disciplinare in modo organico gli orari di apertura e le giornate di chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;

Ritenuto pertanto necessario procedere:

- all'adozione di un'unica ordinanza da applicarsi nel territorio del Comune di Valsamoggia, in luogo delle 5 diverse ordinanze adottate dagli ex Comuni coinvolti dalla fusione;
- all'aggiornamento normativo, recependo nel testo dell'ordinanza le misure di liberalizzazione delle attività produttive e degli orari di cui al DL 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n. 214 sopra citato;

Preso atto che dette ordinanze stabiliscono che:

- è obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico anche dall'esterno, dei cartelli indicanti l'orario prescelto;
- i cartelli riportino anche la giornata o giornate di chiusura e che siano comunicati al fine della vidimazione, nella maggioranza degli ex Comuni coinvolti dalla fusione, all'Ufficio comunale competente;

Ritenuto opportuno abrogare l'obbligo di comunicazione e vidimazione del cartello degli orari e delle giornate di chiusura all'Ufficio comunale competente, nell'ottica della semplificazione amministrativa;

Richiamato altresì l'art. 17 del vigente regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing che conferma l'obbligo in capo agli operatori di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli visibili anche dall'esterno del locale oltre all'obbligo di esporre le tariffe in maniera visibile all'attenzione della clientela. Nell'ambito dell'attività di tatuaggio la tariffa, nel caso in cui non sia realizzabile, è sostituibile dalla redazione di un preventivo;

Dato atto altresì, nel rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., che sono state sentite le Associazioni maggiormente rappresentative di categoria, al fine di acquisirne le relative eventuali osservazioni;

Acquisite, sul testo dell'ordinanza sopra citata, il riscontro presentato dall'Associazione

CNA di Bologna pervenute in data 24/11/2023 al prot. n. 61557;

Tenuto conto che le Associazioni di Categoria sopra citate sono state convocate ad un incontro tenutosi il 15/12/2023

Dato atto che nell'incontro di cui sopra, al quale hanno partecipato le Associazioni CNA di Bologna e Confcommercio Ascom, è stato confermato il parere in precedenza espresso da CNA in forza del quale si è chiesto il mantenimento dell'obbligo di chiusura nelle giornate festive civili e religiose di seguito individuate, come da verbale acquisito agli atti;

Visti:

- la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalle Leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735;
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, "Disciplina dell'attività di acconciatore", che ha fissato i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, assorbendo le qualifiche di barbiere e parrucchiere per uomo o donna;
- il D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dall'art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 in cui è previsto all'art. 10 co. 2 che le attività di acconciatore ed estetista non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
- le Leggi Regionali 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e 3 marzo 1993, n. 12 "Modifiche alla L.R. 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista";
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce la competenza del Sindaco nel coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- il vigente Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia n. 40 del 17/12/2013;
- gli artt. 77 e 78 del D.Lgs 59 del 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni;

ORDINA

1. di abrogare, tenuto conto delle misure di liberalizzazione delle attività produttive e degli orari, l'obbligo di comunicazione e vidimazione del cartello dell'orario e delle giornate di chiusura all'Ufficio comunale competente;
2. di abrogare, l'individuazione delle fasce orarie di apertura giornaliera e l'obbligo di chiusura infrasettimanale e festiva lasciando pertanto i titolari delle attività di acconciatore, estetista,

tatuaggio e piercing, la facoltà di determinare il proprio orario di lavoro, nel rispetto della vigente normativa contrattuale, senza necessità di chiusura infrasettimanale e festiva;

3. la chiusura obbligatoria nelle seguenti giornate: 1 Gennaio; 6 Gennaio; SS. Pasqua e Lunedì dell'Angelo (lunedì di Pasqua); 25 Aprile; 1 Maggio; 2 Giugno; 15 Agosto; 1 Novembre; 8 Dicembre; 25 Dicembre; 26 Dicembre;

4. la sospensione dell'obbligo di chiusura nei festivi sopra individuati in occasione delle feste di strada, notti bianche o eventi simili di promozione del territorio autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. che coinvolgano le altre attività economiche quali esercizi commerciali e pubblici esercizi;

5. l'obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico anche dall'esterno, dell'indicazione dell'orario prescelto e dell'eventuale giornata o giornate di chiusura tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

6. che gli esercenti le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, rispettino gli orari individuati nei cartelli indicanti l'orario prescelto;

7. che sia disposto un margine di tolleranza di 30 minuti sull'orario prescelto per la chiusura, a saracinesca abbassata ed unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso;

8. che le attività svolte presso altre attività non disciplinate dal Regolamento per le attività di Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing osservino gli orari dell'attività principale;

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono punite ai sensi del vigente Regolamento Comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

DISPONE

1. che quanto stabilito dal presente atto entri in vigore dal **23/12/2023**;

2. che dalla medesima data siano abrogate le precedenti ordinanze degli orari di seguito elencate:

- Bazzano n. 108 del 28/12/2007
- Castello di Serravalle n. 8 del 03/02/2006
- Crespellano n. 106 del 06/12/2004
- Monteveglio n. 29 del 18/09/2008
- Savigno n. 2165 del 11/07/2005;

3. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet.

INFORMA INOLTRE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Ruscigno Daniele

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)